

Scheda informativa del modulo A23

Conformità alle norme in materia di vincolo idrogeologico e forestale

IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per tutti gli interventi di trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e di trasformazione dei suoi saldi, nudi o cespugliati in suoli soggetti a periodica lavorazione di cui all'art. 7 del R.D. 3267/1923 ed all'art. 21 del R.D. N. 1126/26 (aree sottoposte a vincolo idrogeologico).

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per i casi non ricadenti fra quelli espressamente indicati in precedenza

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Procedimento in immediato avvio (a 0 o a 20 giorni, a seconda della natura dell'intervento sul piano edilizio): Interventi soggetti a dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. n° 1126/1926 e dell'art. 2, 2° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006).

Procedimento in Conferenza di Servizi: interventi soggetti ad autorizzazione, ai sensi degli art. 7 e 9 del R.D.L. n° 3267/1923, dell'art. 21 del R.D.L. n° 1126/1926 e dell'art. 56 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006)

Occorre tenere presente che, **poiché la normativa di settore prevede una fase di pubblicità preventiva per l'intervento, la norma è da considerarsi Legge Speciale** (come chiarito dalla circolare applicativa), secondo quanto di seguito chiarito.

Ricevuta la DUAAP, il SUAP la fa pubblicare per quindici giorni all'albo pretorio e quindi, con le eventuali opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e procede alla convocazione della Conferenza di Servizi secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 25 della L.R. n° 3/2008.

Il provvedimento finale dovrà poi essere nuovamente pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

Il procedimento di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, di cui all'art. 7 del R.D.L. 3267/1923 ed all'art. 21 del del R.D.L. n° 1126/1926 prevede l'utilizzazione dell'apposito modello (Allegato A23) da compilarsi da parte di un tecnico abilitato.

Il progetto deve essere presentato al SUAP corredato delle informazioni relative al tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappale catastale e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo.

QUAL E' IL TERMINE DI VALIDITA' DEL TITOLO ABILITATIVO?

In assenza di modifiche al processo produttivo, la validità è a tempo indeterminato per il datore di lavoro che presenta il modulo e per l'attività cui il modulo si riferisce.

Scheda informativa del modulo A23

Conformità alle norme in materia di vincolo idrogeologico e forestale

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando	Ente e ufficio competente	Descrizione
Per tutte le attività	Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale	Il Corpo Forestale ha il compito di effettuare le verifiche tecniche relative al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e delle norme vigenti

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI

1. DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Nessun campo da compilare.

2. DATI DEL TECNICO INCARICATO

Inserisci i dati anagrafici del tecnico incaricato. Il tecnico incaricato è il soggetto che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito.

Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla stessa pratica, nel presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e cognome, l'oggetto dell'intervento e la sua ubicazione.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il quadro 3 raccoglie le informazioni sulla tipologia di intervento consentendo di inquadrarlo nella normativa vigente.

Barra obbligatoriamente una tipologia di intervento e descrivilo sinteticamente nel quadro 3.4.

4. VERIFICA DI CONFORMITA'

In questo quadro occorre riportare la descrizione puntuale delle verifiche di conformità effettuate.

5. ALLEGATI

Barra i documenti e gli elaborati che verranno allegati alla pratica.

6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Indica il nominativo del tecnico incaricato.

7. DATA E FIRMA DEL TECNICO INCARICATO

Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.

Indica il nominativo dell'interessato.

Scheda informativa del modulo A23

Conformità alle norme in materia di vincolo idrogeologico e forestale

PER SAPERNE DI PIU'

L'art. 1 del R.D.L. n° 3267/1923 stabilisce che *"sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque"*.

In particolare, il R.D.L. citato stabilisce che:

Art. 7 - Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

Art. 8 - Per i terreni predetti il comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1. Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

Art. 9 - Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:

- a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
- b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;
- c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola vietato il pascolo delle capre.

Su conforme parere dell'autorità forestale, il comitato potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.

Il vincolo di cui al modulo A23 non è sempre mappato in maniera puntuale. Pertanto, per gli interventi da eseguirsi al di fuori del centro abitato, e particolarmente per terreni arborati, si suggerisce che il tecnico incaricato consulti (anche informalmente) il competente Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al fine di accertare l'effettiva insussistenza del vincolo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

R.D.L. n. 3267/1923 art. 7 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani

R.D. n. 1126/1926 art. 21 - Approvazione regolamento per l'applicazione del R.D.L. 3267/1923

L.R. 7/2002 art. 14 - Legge Finanziaria 2002

Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006 - Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (PMPF)

L.R. 9/2006 artt. 10 e 61 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali - Disposizioni in materia di risorse - Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione

Delibera della Giunta Regionale n. 16/3 del 24/04/2007 art. 83 (Aree Agricole) - Indirizzi applicativi del P.P.R. - Integrazioni.

Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 - Legge forestale della Sardegna